

DELIBERAZIONE n. 6/3 del 1 aprile 1998

OGGETTO: Albo segretari comunali e provinciali - sezioni regionali - sezione speciale: Approvazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che la legge 15 maggio 1997, n.127 (di seguito legge), concernente «misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di controllo» prevede:

- all'art.17, comma 67, che il comune e la provincia hanno un segretario titolare, dirigente o funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia avente personalità di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75;

- all'art.17, comma 81, primo periodo che, in sede di prima attuazione, è istituito, a cura del Ministero dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i segretari comunali e provinciali;

dato atto che con decreto Ministro dell'interno 14 giugno 1997 è stato istituito l'albo provvisorio dei segretari comunali e provinciali e vi sono stati iscritti i segretari in servizio alla data del 18 maggio 1997, nell'ordine delle qualifiche previste dalla tabella *D* del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.749;

visti:

- l'art.17, comma 78, della legge, il quale prevede che, con regolamento da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della stessa, sono disciplinati, tra l'altro, l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio;

- l'art.9, secondo comma, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465 (di seguito regolamento) il quale dispone che l'albo nazionale è articolato in sezioni regionali, nelle quali sono iscritti in appositi elenchi, distinti per fasce professionali, i segretari comunali e provinciali iscritti all'albo provvisorio di cui sopra ed i funzionari in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, conseguita ai sensi dell'art.17, comma 77, della legge, a seguito dell'assegnazione alle sezioni regionali;

considerato che:

- l'art.12 del regolamento dispone che fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e ferma restando la classificazione dei comuni e delle province, ai fini dell'assegnazione del segretario,

prevista dalle tabelle *A* e *B* allegate al D.P.R. 23 giugno 1972, n.749, i segretari comunali e provinciali sono iscritti nelle seguenti fasce professionali con le modalità di seguito indicate:

- a) i segretari comunali con meno di due anni di servizio, nella prima fascia professionale;
- b) i segretari comunali e i segretari capi con due anni e meno di nove anni e sei mesi di servizio, nella seconda fascia professionale;
- c) i segretari capi con nove anni e sei mesi di servizio ed i segretari generali di seconda classe con meno di tre anni di anzianità di servizio nella qualifica, nella terza fascia professionale;
- d) i segretari generali di seconda classe con tre anni di servizio nella qualifica ed i segretari generali di 1°/B con meno di tre anni di anzianità nella qualifica, nella quarta fascia professionale;
- e) i segretari generali di classe 1°/B con tre anni di servizio nella qualifica ed i segretari generali di classe 1°/A, nella quinta fascia professionale;

- il secondo comma dello stesso art.12 del regolamento stabilisce che, fino alla prima nomina in un comune di classe superiore, i segretari conservano anche l'iscrizione nella fascia professionale immediatamente inferiore e la possibilità di essere nominati in un comune di tale fascia;

- il primo comma, dell'art.11, del regolamento stabilisce che il segretario comunale iscritto all'albo nazionale nelle fasce professionali per la nomina a sedi fino a 65.000 abitanti è assegnato alla sezione dell'albo della regione in cui presta servizio o, in mancanza, a quella in cui ha la residenza;

- l'art.18, primo comma, del regolamento stabilisce che i segretari comunali e provinciali in servizio, possono chiedere all'Agenzia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo;

preso atto delle istanze presentate dai segretari comunali e provinciali in servizio e volte ad ottenere l'iscrizione alla suddetta sezione speciale dell'albo;

vista la deliberazione di questo Consiglio di amministrazione n.5/5 del 18 marzo 1998, concernente la determinazione dei criteri per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali;

considerato che gli uffici hanno ultimato la fase istruttoria del procedimento;
ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. È approvato l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.

L'albo nazionale è articolato in sezioni regionali, nelle quali sono iscritti, nell'ordine delle fasce di appartenenza previste dall'art.12 del regolamento ed in ordine alfabetico, all'interno della medesima fascia, i segretari comunali e provinciali, iscritti nell'albo provvisorio di cui al decreto del Ministro dell'Interno 14 giugno 1997 ed i funzionari in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, conseguite ai sensi dell'art.17, comma 77, della legge.

2. È approvata, altresì, l'iscrizione alle sezioni regionali dell'albo, dei segretari comunali, iscritti all'albo nazionale, che prestano servizio in comuni della regione o, in mancanza, che vi hanno la residenza, assegnando alle stesse, per la gestione, gli iscritti nelle fasce professionali per la nomina a sedi fino a 65.000 abitanti

3. È approvata, infine, la sezione speciale dell'albo.

Nella sezione speciale dell'albo sono iscritti i segretari comunali e provinciali che hanno presentato la relativa istanza ai sensi dell'art.18, primo comma, del regolamento.

4. La presente deliberazione, con allegati l'albo nazionale, le sezioni regionali e la sezione speciale, verrà pubblicizzata sul sito *Internet* dell'Agenzia ed affissa all'albo delle pubblicazioni di tutte le sedi dell'Agenzia.

5. Il direttore generale dell'Agenzia è incaricato dell'esecuzione della presente deliberazione.